

# GR\_GERICHTE KSK 2018 50 vom 11. September 2018

GR Gerichte, 2018-09-11, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_KSK 2018 50](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_KSK_2018_50)

FR: GR\_GERICHTE KSK 2018 50 du 11 septembre 2018

IT: GR\_GERICHTE KSK 2018 50 del 11 settembre 2018

## Regeste

realizzazione di pegni su mobilia e richiesta d'informazioni | Aufsicht Beschwerde (SchKG 17 Abs. 1)

## Erwägungen

### E. 1

/ 6 Rif.: Coira, 11 settembre 2018 Comunicata per scritto il: KSK 18 50 18 settembre 2018 (Questa decisione è stata impugnata con ricorso in materia civile al Tribunale federale. Con sentenza 5A\_820/2018 del 17 gennaio 2019, comunicata il 1° febbraio 2019, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso di X.3\_\_\_\_, X.4\_\_\_\_ e X.5\_\_\_\_. Ha tuttavia accolto il ricorso di X.1\_\_\_\_ e X.2\_\_\_\_ e annullato la presente decisione.)  
Decisione Camera delle esecuzioni e dei fallimenti quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento Presidenza Brunner Attuario Rogantini Nel ricorso in materia d'esecuzione e fallimento di X.1\_\_\_\_, X.2\_\_\_\_, X.3\_\_\_\_ e X.4\_\_\_\_, e X.5\_\_\_\_, tutti ricorrenti patrocinati dall'avv. Nicolò Salvioni, Via Gallinazza 6, 6601 Locarno, contro l'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja, Chesa Ruppanner, Casella postale 330, 7503 Samedan, concernente realizzazione di pegni su mobilia e richiesta d'informazioni,

### E. 2

/ 6 presa conoscenza del ricorso del 30 luglio 2018 e dei documenti trasmessi, presa visione degli atti di procedura dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja, in costatazione e in considerazione, – che i coniugi X.2\_\_\_\_ e X.1\_\_\_\_ erano comproprietari per ½ cadauno di un appartamento di 3 ½ locali (proprietà per piani) con garage nel Comune di L.1\_\_\_\_, – che dal 1997 sono state promosse diverse esecuzioni nei confronti dei coniugi X.1\_\_\_\_ e X.2\_\_\_\_, le quali sono state annullate regolarmente poco prima della realizzazione delle quote di comproprietà in seguito al pagamento dei debiti posti in esecuzione, – che la quota di comproprietà (incluso il garage) è stata venduta all'asta il 29 gennaio 2007 per l'importo di CHF 692'000.00, – che dagli atti risulta che i coniugi X.1\_\_\_\_ e X.2\_\_\_\_ sono stati orientati in merito a tutte le esecuzioni con delle notificazioni in via rogatoriale dei documenti tramite il Tribunale di Bergamo, – che con decreto del 12 febbraio 2008 nell'esecuzione n. 2050491, promossa su istanza di A.\_\_\_\_, l'Ufficio esecuzioni Engadina Alta di allora ha venduto a mano libera gli oggetti giacenti e pignorati presso di esso a L.2\_\_\_\_ (oggetti di arredamento dell'appartamento venduto all'asta) per l'importo di CHF 13'000.00, – che tale mobilia è stata ripresa dal creditore A.\_\_\_\_ e che l'importo di CHF 13'000.00 è stato preso in considerazione nell'ambito dell'attestato di insufficienza del pegno, – che poi negli anni 2015/2018 X.1\_\_\_\_ si è rivolta all'Ufficio esecuzioni e fallimenti della Regione Maloja (in seguito: UEF Maloja) e ha richiesto i documenti sulle esecuzioni svolte, in particolare sulla realizzazione

dell'inventario, – che l'UEF Maloja ha trasmesso numerosi documenti per e-mail all'istante il 18 rispettivamente il 19 luglio 2018, – che X.1\_\_\_\_, X.2\_\_\_\_, X.3\_\_\_\_, X.4\_\_\_\_ e X.5\_\_\_\_ hanno fatto inoltrare ricorso al Tribunale cantonale dei Grigioni quale Autorità di vigilanza sull'esecuzione e sul fallimento in data 30 luglio 2018, chiedendo: (1°) che il sequestro n. 205192 del 15 febbraio 2005 rispettivamente il relativo pignoramento n. 2050491 siano annullati e che i beni mobili ivi elencati siano attribuiti ai ricorrenti quali proprietari, (2°) che l'UEF Maloja venga obbligato a

### **E. 3**

/ 6 fornire ai ricorrenti la documentazione relativa in particolare al pignoramento dei beni mobili n. 2050491, e (3°) che l'UEF Maloja venga obbligato a fornire la prova di aver versato nel 2008 il saldo risultante a favore di X.1\_\_\_\_ di CHF 146'050.50 oppure di CHF 96'050.50 a seguito della vendita agli incanti della quota di comproprietà del fondo sito a L.1\_\_\_\_, – che l'UEF Maloja ha trasmesso gli atti il 15 agosto 2018, rinunciando a osservazioni, – che giusta l'art. 17 LEF salvi i casi nei quali la stessa LEF prescriva la via giudiziale, è ammesso il ricorso entro 10 giorni all'autorità di vigilanza contro ogni provvedimento di un ufficio d'esecuzione o di un ufficio dei fallimenti, per violazione di una norma di diritto o errore d'apprezzamento, – che il termine di 10 giorni comincia a decorrere il giorno successivo alla conoscenza dell'atto impugnato, – che dagli atti (act. UEFM.VI.53.1) risulta che l'UEF Maloja ha notificato il decreto sulla vendita a mano libera al debitore X.2\_\_\_\_ in data 12 febbraio 2008 mediante raccomandata/avviso di ricevimento, indicando il numero dell'esecuzione e il creditore, – che i ricorrenti riconoscono che il debitore ha ricevuto una spedizione postale, ma al contempo fanno valere che la busta avrebbe contenuto soltanto un foglio bianco, il che sarebbe stato censurato subito con scritto inviato per fax del 29 febbraio 2008, – che può rimanere irrisolta la questione a sapere se ciò corrisponda al vero, – che difatti il 3 marzo 2008 l'UEF Maloja ha informato X.2\_\_\_\_ per lettera raccomandata in quale modo l'esecuzione n. 2050491 sarebbe stata evasa e che sua moglie, X.1\_\_\_\_, avrebbe ancora un credito residuo di CHF 96'050.50 (act. UEFM.VI.53.9), il quale le verrebbe restituito, – che non è stato fatto valere che il debitore non abbia ricevuto tale scritto, – che del resto è chiaro che gli oggetti sottoposti a realizzazione erano già stati posti sotto sequestro nell'anno 2005 (sequestro n. 205192), – che in presenza delle numerose notificazioni di atti esecutivi fatte al debitore in via rogatoriale tramite il Tribunale di Bergamo non si può partire dal presupposto che questo scritto non gli sia stato notificato,

### **E. 4**

/ 6 – che è inoltre incontestato che le quote di comproprietà per piani dei coniugi X.1\_\_\_\_ e X.2\_\_\_\_ a L.1\_\_\_\_ sono state vendute all'asta nel gennaio 2007, – che gli oggetti qui in questione erano oggetti di arredamento proprio di quell'appartamento a L.1\_\_\_\_, – che i proprietari della mobilia non potevano dare per scontato che tali oggetti sarebbero restati immagazzinati per oltre 10 anni a costi dell'UEF Maloja, – che i proprietari avrebbero, anzi, avuto tutti motivi per ritenere che la mobilia sarebbe stata anch'essa sottoposta a realizzazione poco tempo dopo la vendita all'asta dell'appartamento, – che in altre parole essi non avrebbero potuto attendere fino all'anno 2018 per inoltrare ricorso, – che il ricorso contro la realizzazione di pegni gravanti sulla mobilia si rivela dunque manifestamente tardivo e che non può essere entrato nel merito dello stesso già solo per questo motivo, – che vi si aggiunge che secondo informazioni fornite per telefono dall'UEF Maloja gli atti dell'esecuzione n. 2050491 rispettivamente quelli del sequestro n. 205192 sono stati distrutti

e sussistono ormai soltanto ancora alcune copie di atti nell'incarto concernente la vendita all'asta dell'appartamento sito a L.1\_\_\_\_\_, – che giusta l'art. 2 del Regolamento sulla conservazione dei documenti relativi alle esecuzioni ed ai fallimenti del 5 giugno 1996 (RCDoc; RS 281.33) i documenti relativi alle esecuzioni possono essere distrutti 10 anni dopo la chiusura delle operazioni, – che tali atti non possono perciò più essere messi a disposizione dei ricorrenti, il che rende privo d'oggetto fin dall'inizio il petito n. 1 cpv. 2 dei ricorrenti, – che l'UEF Maloja era autorizzato a distruggere detti atti in base alla disposizione legale citata pocanzi, – che del resto non sussiste nemmeno più un interesse degno di protezione dei ricorrenti a prendere visione di tali atti, – che è difatti stabilito che la mobilia in questione è stata sottoposta a realizzazione nel febbraio 2008,

#### **E. 5**

/ 6 – che qualsivoglia pretesa dei ricorrenti da detta realizzazione di pegni è soggetta alla prescrizione assoluta di 10 anni dal giorno dell'atto che ha cagionato il (preteso) danno (art. 6 cpv. 1 LEF), – che nell'occorrenza la prescrizione è dunque già subentrata, – che non si può entrare nel merito del ricorso nemmeno per questo motivo, – che quale terza richiesta (petito n. 1 cpv. 3) i ricorrenti pretendono che l'UEF Maloja debba fornire la prova di aver versato, nel 2008, a X.1\_\_\_\_\_ il saldo risultante di CHF 146'050.50 rispettivamente di CHF 96'050.50, – che innanzitutto va segnalato che anche una pretesa in tal contesto sarebbe già prescritta in modo assoluto, – che inoltre si evince dagli atti trasmessi dall'UEF Maloja (act. UEFM.VII.1 e 2) che il saldo restante di CHF 96'050.50 derivante dalla vendita all'asta è stato versato a X.1\_\_\_\_\_ il 30 marzo 2007 e che, in più, in data 13 agosto 2007 sono stati versati CHF 50'000.00 al suo patrocinatore di allora, l'avv. Luis Pajarola, ormai deceduto, – che, mancando l'interesse giuridico, può però essere rinunciato a trasmettere una copia dell'estratto conto ai ricorrenti, – che ne risulta che la non entrata nel merito si estende all'intero ricorso, – che per legge (art. 20a cpv. 2 n. 5 LEF e art. 61 cpv. 2 lett. a dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento del 23 settembre 1996 [OTLEF; RS 281.35] che erroneamente parla di "procedura di reclamo giusta gli articoli 17 e 19 LEF" anziché procedura di ricorso) le procedure di ricorso dinanzi alle autorità cantonali di vigilanza sono gratuite, cosicché le spese di procedura rimangono a carico del Cantone dei Grigioni, – che la presente decisione può essere emanata dal presidente della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti in qualità di giudice unico in applicazione dell'art. 18 cpv. 3 della Legge sull'organizzazione giudiziaria del 16 giugno 2010 (CSC 173.000),

#### **E. 6**

/ 6 decide: 1. Non si entra nel merito del ricorso. 2. Le spese della procedura di ricorso di CHF 1'000.00 restano a carico del Cantone dei Grigioni. 3. Contro questa decisione può essere interposto ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 74 cpv. 2 lett. c LTF. Il ricorso è da inoltrare al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per scritto entro 10 giorni dalla notificazione della decisione con il testo integrale nel modo prescritto dagli artt. 42 seg. LTF. Per l'ammissibilità, il diritto, gli ulteriori presupposti e la procedura di ricorso fanno stato gli artt. 29 segg., 72 segg. e 90 segg. LTF. 4. Comunicazione a:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.